



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

Piazza Napoleone I, n° 3 - 37010 – RIVOLI VERONESE

PEC: protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it

PARERE N. 47 del 29/07/2019 - ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021.

oggetto: richiesta di parere su "articoli 175 e 193 del d.lgs. 18 agosto 2000 variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2019-2021".

Il sottoscritto Bertolazzi rag. Enzo nominato revisore unico dei conti del Comune di Rivoli Veronese con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25.01.2017 ha ricevuto in data 26.07.2019 dall'Amministrazione del Comune di Rivoli Veronese la seguente richiesta di parere alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24.07.2019

VISTA

la richiesta di parere relativa alla proposta di deliberazione consiliare in oggetto con la documentazione a corredo;


RILEVATO CHE:

- l'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";
- ai sensi dell'art.193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, dispone che l'organo consiliare, entro il 31 luglio di ciascun anno deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti necessari per:
 - il ripianamento di eventuali debiti fuori bilancio,
 - il ripristino del pareggio di bilancio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, dovuto a squilibrio della gestione di competenza;

RILEVATO

- la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2019-2020-2021 annualità 2019, al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività amministrativa, come da variazioni di competenza e di cassa, dettagliate negli allegati alla proposta di delibera;
- che come dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, per la redazione del rendiconto è stata verificata la congruità dell'attuale fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato;

- che, in sede della ricognizione operata dal responsabile della ragioneria, ai sensi del comma precedente, è emerso quanto segue:
- che con nota prot. 5.546 del 16/07/2019 il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi informazioni in merito all'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio ovvero di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- che sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili, che è stato richiesto il riconoscimento della legittimità con separato atto e per i quali il finanziamento trova capienza sugli appositi stanziamenti di bilancio a seguito della variazione al bilancio, come più oltre esplicitata:
- che i Responsabili dei Servizi, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti di bilancio, non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;
- che con nota del 10.06.2019, assunta al protocollo dell'Ente con il n. 4576, la Provincia di Verona comunicava che in esecuzione della sentenza del TAR Veneto n. 311/2016 e del Consiglio di Stato n. 1015/2018, il Comune di Rivoli Veronese è stato condannato a pagare alla Provincia di Verona la somma di € 6.263,51 a titolo di rimborso spese di liti;
- che La Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con sentenza 265/2017, ha stabilito che il debito derivante da una sentenza che ha per oggetto il pagamento delle sole spese legali, determina un debito fuori bilancio solo nel caso in cui non sia stato disposto un accantonamento a fondo rischi;
- che in sede di rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2018, si è provveduto ad effettuare idonei accantonamenti a titolo di fondo rischi per i contenziosi in essere, tra cui quello relativo alle citate sentenze;
- che il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:
 - a) nel bilancio in sede di assestamento;
 - b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;
- che in proposito l'art. 4 del D.L. 119/2018 in base al quale i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del citato decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati, e richiamata inoltre la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione del 18/04/2019 in merito alle quote annullate di competenza di questo ente, ammontanti complessivamente ad € 0,00;
- che il Settore Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, ha compiuto l'istruttoria in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, anche in considerazione di quanto indicato ai paragrafi precedenti, in base alla quale è emersa la seguente situazione:
 - a) fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: congruo
 - b) fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo;



- che questa amministrazione considera l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;
- che questa amministrazione considera l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;
- che con la presente variazione di bilancio viene applicato l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2018, per l'importo di € 26.263,51, per la copertura di sentenze esecutive e per l'ammodernamento dei sistemi informatici dell'Ente, così suddiviso nelle seguenti componenti

Fondi accantonati	6.263,51
Fondi vincolati	0
Fondi destinati a investimenti	20.000,00
Fondi liberi	0
TOTALE	26.263,51

- che il Comune di Rivoli Veronese può legittimamente applicare avanzo di amministrazione in quanto:
- è attestata, come istruttoria sopra indicata, la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2018,
- vengono rispettati i criteri gradualisti di applicazione dell'art. 187 TEUL,
- non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 TUEL e di anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL,
- che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, pur riducendo la disponibilità di cassa, non ne comporta squilibri in quanto l'attuale disponibilità del fondo cassa, unitamente ai flussi di cassa previsti nel bilancio, compresa l'attuale variazione, risulta sostenibile nel tempo;
- che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato rispetto alle previsioni iniziali;
- che le modifiche da apportare al Bilancio di Previsione in termini di competenza, si riassumono nel seguente modo:

Entrate		Spese	
Avanzo	26.263,51		
Titolo 1		Titolo 1	12.263,51
Titolo 2	1.000,00	Titolo 2	70.000,00
Titolo 3	5.000,00	Titolo 3	
Titolo 4	50.000,00	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6		Titolo 6	
Titolo 7		Titolo 7	10.000,00
Titolo 9	10.000,00		
Totale	92.263,51	Totale	92.263,51

RILEVATO

dai predetti atti e in particolare dai risultati delle ricognizioni effettuate dall'ufficio ragioneria con

riferimento alle previsioni del bilancio corrente aggiornato con le variazioni a seguito dei provvedimenti autorizzativi, è emerso che:

- alla data odierna gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza sono sufficienti a far fronte agli impegni relativi alle spese correnti di competenza sommate a quelle delle quote di capitale dei mutui in ammortamento;
- che, per la restante parte dell'esercizio le previsioni di entrata sono valutate sufficienti a far fronte al fabbisogno di spesa come preventivato;
- che, per quanto concerne la gestione dei residui, la situazione ad oggi valutabile per effetto della consistenza effettiva degli stessi, delle somme finora incassate e da pagare, è tale da far supporre un sostanziale equilibrio;

VISTO

- che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;
- che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attestando la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il disposto di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2019/2021;
- verificata la previsione che a fine esercizio, vi sia un risultato positivo di amministrazione e non un disavanzo, subordinato alla effettiva sussistenza delle partite di credito e debito che lo compongono.

ESPRIME

il proprio parere positivo alla proposta di deliberazione consiliare in oggetto per quanto sopra rappresentato.

Rivoli Veronese, Lì 29 Luglio 2019

IL REVISORE UNICO
Bertolazzi rag. Enzo

